

Penale Sent. Sez. 5 Num. 17233 Anno 2020

Presidente: DE GREGORIO EDUARDO

Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

Data Udiienza: 17/01/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FONTANA Carlo, nato a San Cirignano d'Aversa il 04/05/1972

avverso la sentenza del 26/04/2018 della Corte di Appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore, Avv. Ferdinando Letizia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 26/04/2018 la Corte di Appello di Napoli ha confermato l'affermazione di responsabilità penale pronunciata dal Gip del Tribunale di Napoli il 22/12/2016 che aveva condannato Fontana Carlo alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie, per il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, denominata "clan dei Casalesi", capeggiata da Michele Zagaria, ed operante nella provincia di

AR

Caserta, riducendo, in parziale riforma, la pena inflitta in 4 anni e 6 mesi di reclusione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Fontana Carlo, Avv. Ferdinando Letizia, deducendo due motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con un primo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 416 *bis* cod. pen. .

Richiamata la giurisprudenza di legittimità consolidatasi sul c.d. concorso esterno in associazione mafiosa, sostiene il ricorrente che manchi, nella fattispecie, il contributo del Fontana al clan dei Casalesi; secondo la sentenza, tale contributo consisterebbe nella parte di utili, derivanti dai giochi di intrattenimento, versati al sodalizio in cambio della garanzie di operare in regime di monopolio sui territori egemonizzati dal clan; tuttavia, il Fontana non avrebbe mai versato somme al sodalizio, in quanto i versamenti effettuati, le cui ricevute sono state rinvenute nell'abitazione dell'imputato, servivano a ricaricare un "borsellino" da cui attingere per effettuare ricariche telefoniche attraverso i terminali della società maltese Click Buy Ltd., installati presso alcuni esercizi commerciali, ed in relazione alla quale non è stato accertato alcun collegamento con il clan dei Casalesi; la gestione dei terminali era rimessa esclusivamente al Fontana, che riscuoteva i proventi, riconoscendo una percentuale ai gestori delle attività. Pertanto i proventi dell'attività di gestione dei giochi non sono confluiti nelle casse del clan.

Anche la corresponsione di somme in favore di Zagaria Attilia, moglie di Garofalo Giovanni, affiliato al clan, è stata ritenuta erroneamente lo "stipendio" riservato alla stessa, in quanto moglie di un affiliato detenuto, da parte del clan; infatti, come riferito da D'Aniello Raffaella, i proventi dell'attività di gestione del bar e delle macchine da intrattenimento venivano divisi con la cognata Zagaria Attilia, per le sue precarie condizioni economiche, ma quale semplice atto di liberalità, e non per l'affiliazione del marito al clan; del resto, Fontana era stato assunto come barista nel bar Coffee Hour, di proprietà della società Slotmania di D'Aniello Raffaella, già nel marzo 2013, prima dell'arresto di Garofalo avvenuto nel luglio 2014; solo dopo tale data Fontana ha iniziato a gestire le macchine da intrattenimento, per poi cedere la gestione a Di Cerbo Alberto, per inesperienza. Tale attività è stata svolta solo per undici mesi, per coadiuvare la cognata nella gestione delle *slot macchine*.

GR

In ogni caso, difetta la consapevolezza del Fontana di una ingerenza del clan dei Casalesi nella gestione delle macchinette, non potendo essa desumersi dal principio del "non poteva non sapere", ed occorrendo, invece, un dolo diretto dell'utilità del contributo al sodalizio criminoso.

2.2. Con un secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 12 *sexies* l. 352/1992: deduce che la Corte territoriale ha disposto la parziale confisca dell'immobile sito in San Cipriano d'Aversa, località Calitto, e la restituzione della quota del 50% della nuda proprietà, senza tuttavia avere disposto analogamente in relazione all'immobile in Casapesenna, via Raffaello Sanzio, pure riconducibile per metà alla moglie Garofalo Maria Maddalena, ed acquisito nel 2010, prima delle condotte contestate; lamenta inoltre che la confisca delle due autovetture e dei conti correnti sia stata disposta senza considerare l'epoca di acquisizione dei beni, precedente al periodo del 2014-2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile, perché, oltre ad essere generico, per difetto di specificità 'estrinseca', per l'omesso concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, e la reiterazione delle medesime argomentazioni già proposte con l'appello, e motivatamente ritenute infondate, propone doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944): infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p. sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una *motivazione* mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi

della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una *decisione erronea*, in quanto fondata su una *valutazione* asseritamente sbagliata in merito alla valenza indiziaria delle ricevute di versamento di somme su carte Poste Pay di una società maltese, della corresponsione di somme alla cognata Zagaria Attilia e a D'Aniello Raffaella, e della mancanza di consapevolezza della destinazione delle somme al sodalizio camorristico.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra *motivazione* e *decisione*, non già il rapporto tra *prova* e *decisione*; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della *motivazione* posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della *valutazione probatoria* sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della *motivazione*, non già della *decisione*, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti ed alla qualificazione giuridica, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.

In particolare, nell'evidenziare che il ricorrente si è limitato a contestare singole frazioni – la valenza delle ricevute di versamento, la mancata consegna di utili dell'attività al sodalizio mafioso, il contributo di carattere meramente solidale e familiare riconosciuto alle mogli dei familiari arrestati - del complesso, e ben più ampio, compendio probatorio, va osservato che la sentenza impugnata ha invece fornito un'ampia e completa ricostruzione dei fatti, nell'ambito dei quali è stata enucleata la condotta concorsuale del Fontana.

Sulla base delle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, infatti, erano già state accertate (in diversi procedimenti, già definiti con sentenze irrevocabili) le attività illecite del clan dei c.d. Casalesi nel settore del controllo dei giochi di intrattenimento (le c.d. *slot machine*); tale settore era stato affidato dal capo, Zagaria Michele, ai fratelli Garofalo Giovanni e Giuseppe, mariti rispettivamente di Zagaria Attilia e D'Aniello Raffaella, e referenti del capoclan nei territori di Casapesenna, Trentola Ducenta e San Marcellino; la gestione delle *slot machine*, anche mediante imposizione ai proprietari di bar ed esercizi commerciali, consentiva considerevoli introiti al sodalizio, attraverso la Size Game s.r.l., società gestita da Garofalo Giuseppe, benché

CR

formalmente intestata alla moglie, D'Aniello Raffaella, che aveva preso il posto della Slotmania s.r.l.; nell'ambito di tale attività, peraltro, era stato accertato un patto stipulato dai fratelli Garofalo per conto del clan dei Casalesi con Di Cerbo Alberto, al quale veniva riconosciuto il monopolio sul territorio nella collocazione delle *slot machine*, in cambio della corresponsione al clan del 50% dei profitti; profitti ammontanti, secondo il 'cassiere' del clan, Pellegrino Attilio, in oltre 10.000,00 euro mensili destinati a pagare gli "stipendi" agli affiliati liberi ed ai familiari dei sodali detenuti, e corrisposti dapprima ai fratelli Garofalo, e, successivamente al loro arresto, a D'Aniello Raffaella e a Fontana Carlo (cognato, in quanto marito della sorella dei Garofalo), che hanno continuato a gestire il *business* delle 'macchinette' in sinergia con Di Cerbo Alberto.

Con specifico riferimento alla prova del contributo concorsuale del Fontana, in particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato che, all'esito della perquisizione domiciliare eseguita l'11.2.2015, veniva rinvenuta e sequestrata documentazione relativa alle 'macchinette' installate in diversi bar; in particolare, venivano rinvenute 12 ricevute di versamento sulle quattro carte Poste Pay di una società maltese, la Click Buy Ltd., che Fontana Carlo ha sostenuto avere effettuato per conto dei responsabili dei bar Roma, Fontana e Parente di Casapesenna; circostanze, tuttavia, smentite da costoro.

Con il ricorso viene ribadita la versione della destinazione delle somme alla ricarica di un "borsellino" per l'operatività delle 'macchinette' installate, in tal senso sollecitando a questa Corte una non consentita rivalutazione del merito; la sentenza impugnata ha, invece, accertato l'oscurità delle attività della società maltese, il cui legale rappresentante non è stato individuato, evidenziando che gli intestatari delle carte erano in realtà soggetti estranei alla compagine societaria della Click Buy, ed erano tutti gravati da precedenti di polizia specifici, e ribadendo, infine, che i versamenti sulle carte Poste Pay, lungi dall'essere trasparenti, costituivano la modalità per trasferire i profitti della gestione illecita delle 'macchinette' controllate dal clan dei Casalesi.

Il contributo concorsuale del Fontana Carlo è stato altresì desunto dal rinvenimento di annotazioni concernenti la contabilità delle attività di controllo delle 'macchinette', con espliciti riferimenti, non soltanto ai bar ove erano state installate, e ai diversi tipi di *slot machine*, ma anche ai soldi "dati a Lella" (ossia a D'Aniello Raffaella, moglie di Garofalo Giuseppe) e "dati ad Attilia" (ossia a Zagaria Attilia, moglie di Garofalo Giovanni); anche con riferimento a tale elemento il ricorrente si è limitato a proporre la medesima argomentazione - già respinta dalla Corte territoriale - con apprezzamento di

fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità -, sostenendo trattarsi di elargizioni sollecitistiche alle mogli dei fratelli Garofalo, per contribuire al loro mantenimento all'indomani dell'arresto dei mariti; deduzione che, oltre a sollecitare, con argomentazione meramente reiterativa, una non consentita rivalutazione del merito sulla base di una lettura alternativa degli elementi di fatto, è manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata ha evidenziato che lo stesso Di Cerbo Alberto ha confermato che, dopo l'arresto dei fratelli Garofalo, la gestione delle macchinette fu proseguita unitamente a D'Aniello Raffaella ed al cognato Fontana Carlo, ai quali provvedeva a consegnare personalmente la quota riconosciuta al clan.

Tali elementi, dunque, sono stati motivatamente posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità di Fontana Carlo per il concorso esterno nell'associazione camorristica denominata "clan dei Zagaria", per avere, in seguito all'arresto dei fratelli Garofalo, proseguito, nell'interesse del sodalizio, la gestione degli affari nel settore delle 'macchinette', ricevendo, anche direttamente, da Di Cerbo Alberto la quota dei profitti riconosciuti, in virtù di un risalente 'patto criminale', al clan Zagaria.

Giova evidenziare che la pretesa mancanza di prova della destinazione degli utili derivanti dalla gestione delle macchinette al clan Zagaria - che certo non è logicamente possibile ritenere sia avvenuta mediante mezzi di pagamento tracciabili - è smentita dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che hanno concordemente chiarito come i profitti di tale attività fossero destinati, nella misura del 50%, al sodalizio ed impiegati per il pagamento degli "stipendi" alle famiglie dei detenuti.

Quanto alla pretesa inconsapevolezza del Fontana della destinazione di tali somme, e dunque al dolo del contributo causale - premesso che, in tema di associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del concorso esterno occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (Cez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231672), la Corte territoriale ha ritenuto, con apprezzamento di fatto immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che la versione dell'imputato fosse del tutto inverosimile, considerando che la gestione delle 'macchinette' era precedentemente curata dai fratelli Garofalo - soggetti contestualmente inseriti

nel tessuto criminale del clan Zagaria – essendone i ‘regolatori’ -, ed a lui legati da strette relazioni di affinità.

Va, infine, osservato che le censure con cui è stata dedotta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 410 e 416 *bis* cod. pen., oltre ad essere meramente assertive, nella parte in cui promettono di chiarirne le ragioni di fatto e di diritto, sono altresì manifestamente infondate, essendo la qualificazione giuridica della Corte territoriale conforme all'ormai consolidato insegnamento di questa Corte: in tema di reati associativi (nella specie, associazione di tipo mafioso) è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, priva della "affectio societatis" e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso (Sez. U, n. 22327 del 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181); in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo espliciti un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671).

Del resto, nel solco di tali principi è stato altresì chiarito che integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore "colluso" che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con questo un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e nel far ottenere all'organizzazione risorse, servizi o utilità, mentre si configura il reato di partecipazione all'associazione nel caso in cui l'imprenditore metta consapevolmente la propria impresa a disposizione del sodalizio, di cui condivide metodi e obiettivi, per rafforzare il potere economico sul territorio di riferimento (Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474).

3. Il secondo motivo è inammissibile, non soltanto perché sollecita una non consentita rivalutazione del merito, in relazione al rapporto di pertinenzialità cronologica e di derivazione dei beni confiscati, ma anche perché è manifestamente infondato.

3.1. Alcune contraddittorietà è, infatti, rinvenibile nella motivazione della sentenza impugnata, che ha disposto la restituzione del 50% della quota di proprietà di un immobile ubicato in San Cipriano D'Aversa, in quanto l'acquisto, avvenuto nel 2000, risale a circa 14 anni prima dell'epoca in cui l'imputato aveva iniziato a fornire il proprio contributo concorsuale, mentre l'immobile ubicato in Casapesenna è stato confiscato in quanto di recente acquisizione (nel 2010), conseguita mediante il versamento di una somma considerevole, la cui disponibilità non ha trovato giustificazione negli accertamenti patrimoniali; sicché la mancata restituzione del 50% e la conferma del provvedimento ablativo sono state basate sulla sproporzione del valore del bene rispetto ai redditi dichiarati ed alle attività svolte, fondante la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza.

Pertanto, la parziale restituzione dell'immobile in San Cipriano D'Aversa deve ritenersi fondato sulla considerazione della "rilevanza temporale" della presunzione di illecita accumulazione della ricchezza, che, al contrario, non viene in rilievo con riferimento all'immobile in Casapesenna.

Al riguardo, giova rammentare che, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato e i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Perrella, Rv. 226490; di recente, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 213657).

Peraltro, va evidenziato che, recentemente, la Corte Costituzionale, con sent. n. 33 del 21/02/2018, riprendendo un indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 41100 del 16/04/2014, Perrella, Rv. 260529; Sez.

4, n. 35707 del 07/05/2013, D'Ettorre, Rv. 256882), ha sottolineato l'esigenza, con particolare riferimento ai reati-spia dell'illecita accumulazione di ricchezza privi di invariabili connessioni con un'attività criminosa programmata e non occasionale (tra i quali, peraltro, non appare annoverabile l'associazione per delinquere di tipo mafioso), di circoscrivere la presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto della misura in un ambito di c.d. «ragionevolezza temporale»: per evitare una abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca "allargata", dunque, *"il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna"* (Corte Cost., n. 33 del 2018, § 11).

Nel solco della giurisprudenza costituzionale, si è, di recente, pronunciata Sez. 5, n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988, che ha ribadito il principio secondo cui la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione; analogamente, Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 27475303, secondo cui, in tema di confisca di beni di valore sproporzionato rispetto alle capacità reddituali dell'imputato, la presunzione d'illegittima acquisizione da parte dell'imputato, conformemente ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 31 del 21/02/2018, dev'essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione e, in caso di acquisti effettuati con pagamenti differiti, senza immediato esborso di denaro, più ampio dovrà essere tale ambito a causa del maggior tempo intercorrente tra il momento di commissione del reato e la realizzazione dell'incremento patrimoniale.

3.2. Con riferimento ai due veicoli ed ai conti correnti, il ricorso si limita a doglianze anche intrinsecamente generiche, e comunque non consentite, in quanto dirette a sollecitare una rivalutazione del merito

Del resto, quanto al rilievo che i due veicoli erano nella disponibilità dei coniugi Fontana in virtù di contratti di *leasing* ancora in esecuzione, nel ribadire il principio già affermato da questa Corte con riferimento specifico agli acquisti effettuati con pagamenti differiti, senza immediato esborso di denaro,

secondo cui la presunzione d'illegittima acquisizione, in parte dell'imputato dev'essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione e, in caso di acquisti effettuati con pagamenti differiti e non immediato esborso di denaro, più ampio dovrà essere tale ambito a causa del maggior tempo intercorrente tra il momento di commissione del reato e la realizzazione dell'incremento patrimoniale (Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 27475303), va osservato che la motivazione appare immune da censure, anche in considerazione del principio secondo cui l'acquisto di un bene senza un immediato esborso di denaro, bensì con pagamenti differiti nel tempo, non ne esclude la presunzione di illegittima acquisizione al patrimonio dell'imputato, ai fini della confisca ai sensi dell'art. 13 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356) quando applicarsi, per l'onerosità dell'impegno finanziario, un più ampio margine di ragionevolezza temporale tra il momento di commissione del reato e la realizzazione dell'incremento patrimoniale (Sez. 3, n. 52055 del 03/10/2017, Monterisi, Rv. 272420, che ha ritenuto legittimo il provvedimento di confisca di un immobile, acquistato quattro anni prima della commissione del reato per il quale è intervenuta condanna, mediante il versamento di un minimo acconto e l'accollo di un mutuo trentennale, con ratei semestrali di diecimila euro, per il residuo).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 17/01/2020